



## Comunicato Ufficiale n. 65 del 03/04/2025

### Stagione Sportiva 2024/2025

#### Sommario

<b>1. Comunicazioni della F.I.G.C.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti.....</b>	<b>2</b>
2.1. Circolare n° 55 della Lega Nazionale Dilettanti.....	2
<b>3. Comunicazioni del Comitato Regionale.....</b>	<b>2</b>
3.1. Consiglio Direttivo.....	2
3.1.1. Nomina di Antonella Devilla alla carica di Segretario del Comitato Regionale.....	2
<b>4. Comunicazioni della Delegazione.....</b>	<b>2</b>
4.1. Campionato Allievi Under17 Provinciali.....	3
4.1.1. Spareggio.....	3
4.2. Coppa Allievi Under17 Interprovinciali Nuoro/Ogliastra.....	3
4.2.1. Modifiche al programma gare.....	3
4.2.2. Deroghe giorno/orario.....	3
4.3. Campionato Giovanissimi Under15 Provinciali Nuoro.....	3
4.3.1. Finale.....	3
4.4. Coppa Giovanissimi Under15 Provinciali Nuoro.....	3
4.4.1. Modifiche al programma gare.....	3
4.4.2. Deroghe giorno/orario.....	3
<b>5. Risultati gare.....</b>	<b>3</b>
<b>6. Programma gare.....</b>	<b>3</b>
<b>7. Giustizia Sportiva.....</b>	<b>4</b>
7.1. Decisioni della Corte Sportiva d'Appello Territoriale.....	4

## 1. Comunicazioni della F.I.G.C.

## 2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti

### 2.1. Circolare n° 55 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.55 della Lega Nazionale Dilettanti, avente per oggetto: **Riforma fiscale-D.Lgs. n.33 del 24 marzo 2025 – testo Unico in materia di versamenti e riscossioni.**

## 3. Comunicazioni del Comitato Regionale

### 3.1. Consiglio Direttivo

#### 3.1.1. Nomina di Antonella Devilla alla carica di Segretario del Comitato Regionale

Il Sig. Antonello Madau, Segretario di questo Comitato Regionale della L.N.D., avendo raggiunto i limiti di anzianità pensionabile al 31 marzo 2025, ha cessato il suo rapporto di lavoro con l'Ente di cui sopra. A tal fine il Consiglio Direttivo ha deliberato su proposta del Presidente del Comitato Regionale, la nomina della Sig.ra Antonella Devilla a Segretario di questo Comitato. Nel formulare alla Sig.ra Antonella Devilla l'augurio di buon lavoro nel nuovo incarico affidatogli, Il Consiglio ringrazia il Sig. Antonello Madau per l'opera sino ad oggi svolta al servizio del Comitato, anche se egli, sia pure con diverse funzioni, continuerà a fornire, all'interno dello stesso, la sua preziosa collaborazione.

## 4. Comunicazioni della Delegazione

## 4.1. Campionato Allievi Under17 Provinciali

### 4.1.1. Spareggio

Si ricorda che, con precedente Comunicato Ufficiale L.N.D. Nuoro, è stata indetta la **gara di spareggio** tra la **POL. DORGALESE A.S.D.** e la **SOC. FOLGORE POLISPORTIVA** per determinare a quale tra le due squadre, **vincente sul campo**, sarà attribuito il **Titolo sportivo in palio** di vincitrice del **Campionato Allievi Under17 Provinciali 2024/2025**, che darà diritto di iscrizione al Campionato Allievi Regionali per la stagione sportiva 2025/2026. In caso di parità al termine dell'incontro, si procederà alla disputa dei supplementari e, persistendo ulteriore parità al termine dei supplementari, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore (Rif. art. 51 comma 6 NN.OO.II.FF.). Entrambe le squadre dovranno esibire all'arbitro **tre palloni da gara a testa**. Si invitano tutte le Società a partecipare all'evento in programma.

## 4.2. Coppa Allievi Under17 Interprovinciali Nuoro/Ogliastra

### 4.2.1. Modifiche al programma gare

- La gara **Cardedu – Lupi del Goceano**, posta in calendario il giorno **sabato 05.04.2025** alle **ore 16:00**, per accordo tra le Società si disputerà lo **stesso giorno** alle **ore 18:00**;
- La gara **Tonara – S. Vito**, posta in calendario il giorno **sabato 05.04.2025** alle **ore 16:00**, per accordo tra le Società si disputerà lo **stesso giorno** alle **ore 18:30**;

### 4.2.2. Deroche giorno/orario

- La Società **G.S. S. VITO**, con decorrenza immediata, disputerà tutte le **gare interne** il **sabato** alle **ore 17:00**;

## 4.3. Campionato Giovanissimi Under15 Provinciali

### 4.3.1. Finale

A seguito dell'omologazione del risultato della **Finale** del **Campionato Giovanissimi Under15 Provinciali Nuoro**, tenutasi il giorno **domenica 30.03.2025** alle **ore 10:30** presso il **campo comunale "Santa Caterina"** di **Orgosolo**, ospiti della locale **POL. SUPRAMONTE**, che si ringrazia per l'ospitalità dimostrata, si dichiara vincente il **Titolo Sportivo** in palio di **Campione Provinciale Giovanissimi Nuoro** per la corrente stagione sportiva 2024/2025, la Società **SOC. FOLGORE POLISPORTIVA** di **Mamoiada** che acquisisce il diritto di iscrizione al **Campionato Regionale Giovanissimi per la stagione sportiva 2025/2026**. La Delegazione Provinciale L.N.D. Nuoro rivolge un plauso al Presidente, ai/alle Dirigenti tutti/e, ai Tecnici e giocatori per il risultato conseguito.

## 4.4. Coppa Giovanissimi Under15 Provinciali

### 4.4.1. Modifiche al programma gare

- La gara **Puri e Forti – Nuorese Calcio 1930**, posta in calendario il giorno **domenica 06.04.2025** alle **ore 11:00**, per accordo tra le Società si disputerà il giorno **lunedì 07.04.2025** alle **ore 17:00**;
- La gara **Orani – Siniscola Montalbo "B"**, posta in calendario il giorno **domenica 06.04.2025** alle **ore 11:00**, per accordo tra le Società si disputerà lo **stesso giorno** alle **ore 10:00**;
- La gara **Tonara - Bittese**, posta in calendario il giorno **domenica 06.04.2025** alle **ore 11:00**, per accordo tra le Società si disputerà il giorno **lunedì 07.04.2025** alle **ore 17:30**;

### 4.4.2. Deroche giorno/orario

- La Società **A.S.D. PIZZINNOS**, con decorrenza immediata, disputerà tutte le **gare interne** il **sabato** alle **ore 17:00**;
- La Società **POL. PURI E FORTI**, con decorrenza dalla seconda giornata di andata, disputerà tutte le **gare interne** il **sabato** alle **ore 16:00**;

## 5. Risultati gare

### CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER15 PROVINCIALI

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate:

FINALE			
ORANI	FOLGORE POLISPORTIVA	1 – 10	

## 6. Programma gare

### COPPA ALLIEVI UNDER17 INTERPROVINCIALI

#### GIRONE A – 1^ Giornata

Delegazione Provinciale L.N.D. Nuoro – via Edmond De Clopper n. 4 interno 1, 08100 Nuoro

Centralino: 0784 32186 – Mail: [del.nuoro@lnd.it](mailto:del.nuoro@lnd.it) PEC: [lnd.nuoro@pec.it](mailto:lnd.nuoro@pec.it)

Sito web: <https://nuoro.figc-sardegna.it/>

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
CARDEDU	LUPI DEL GOCEANO	A	05/04/2025 18:00	712 STADIO S. PAOLO	CARDEDU	VIA BUONCAMMINO
DORGALESE	GIRASOLE CALCIO	A	07/04/2025 18:00	248 STADIO OSOLAI	DORGALI	LOC. OSOLAI VIA VALENTINO MAZZOLA
FANUM OROSEI	CALCIO TORTOLI	A	05/04/2025 16:00	279 COMUNALE PEPPINO NANNI	OROSEI	LOC. FOIAI VIA GRAZIA DELEDDA

### GIRONE B – 1^ Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
MURAVERA CALCIO 1965 SGS	SUPRAMONTE	A	05/04/2025 16:00	618 COMUNALE CEA	ARMUNGIA	LOC. CEA VIA SAN SEBASTIANO
TONARA	S. VITO	A	05/04/2025 18:30	298 COMUNALE SU NURATZE	TONARA	VIA SU NURATZE
RIPOSA	FOLGORE POLISPORTIVA					

## COPPA GIOVANISSIMI UNDER15 PROVINCIALI

### GIRONE A – 1^ Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ORANI	SINISCOLA MONTALBO "B"	A	06/04/2025 10:00	704 COMUNALE S. NIVOLA	ORANI	LOC. INIDDO
PURI E FORTI	NUORESE CALCIO	A	07/04/2025 17:00	235 COMUNALE R. DORE	NUORO	LOC. LA SOLITUDINE VIA CERVIA
TONARA	BITTESE	A	07/04/2025 17:30	298 COMUNALE SU NURATZE	TONARA	VIA SU NURATZE
RIPOSA	FANUM OROSEI	A				

### GIRONE B – 1^ Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
FOLGORE POLISPORTIVA	SINISCOLA MONTALBO	A	06/04/2025 11:00	715 COMUNALE CHICCU GALANTE	MAMOIADA	VIA VITTORIO EMANUELE
FONNI CALCIO	PIZZINOS	A	06/04/2025 11:00	252 COMUNALE G. MULAS	FONNI	LOC. COLEO VIA XXV APRILE
TALORO GAVOI	BENETUTTI	A	06/04/2025 11:00	255 COMUNALE MARISTIAI	GAVOI	VIA MARISTIAI

## 7. Giustizia Sportiva

Il Giudice Sportivo, nella seduta del 3 aprile 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

### FINALE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER15 PROVINCIALI

GARA DEL 30/03/2025

**NESSUN PROVVEDIMENTO**

### 7.2. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

**MOTIVI – udienza del 31.03.2025 – rif. dispositivo di cui al C.U. n° 132**

**Reclamo proposto a titolo personale da: Sig. Fili Alessandro (dirigente della SSD Il Melograno)  
Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 61 della Delegazione LND di Nuoro del 20.03.2025  
Gara: "Il Melograno - Dorgalese" del 17.03.2025  
Competizione: Campionato Allievi Under 17 Provinciali di Nuoro**

Alessandro Fili, con comunicazione pec del 24 marzo 2025, preceduta da rituale preannuncio del 21 marzo 2025, ha proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo pubblicato nel C.U. della Delegazione Provinciale L.N.D. Nuoro n. 61 del 20 marzo 2025, in relazione alla gara del campionato allievi under 17 provinciali Nuoro– girone A Il Melograno - Dorgalese del 17.3.25, con cui gli è stata applicata -quale dirigente accompagnatore della soc. Il Melograno ed assistente di parte- ex artt. 35, c.3 e 36, c.2 del Codice di Giustizia Sportiva l'inibizione a svolgere ogni attività sino al 30/06/2027 poiché "dopo una segnatura subita dalla propria squadra, entrava in campo percorrendo decine di metri insultando il Direttore di Gara con frasi irrispettose e, una volta notificatogli il provvedimento di espulsione, reiterava la medesima condotta ritardando l'uscita dal campo e pertanto la ripresa della gara; a fine partita, poi, raggiunto l'ingresso degli spogliatoi, reiterava i pesanti insulti all'indirizzo del Direttore di Gara, aggiungendo ad essi gravi minacce. Nonostante i continui inviti ad abbandonare il recinto di gioco, prendeva con violenza il braccio dell'arbitro e spingeva quest'ultimo con forza e brutalità verso l'interno dello spogliatoio facendogli perdere l'equilibrio. Continuava con gravi minacce costringendo il Direttore di gara a chiudersi dentro lo spogliatoio. Per effetto del dolore acuto e pungente, dovuto alla forte pressione esercitata sul braccio dalla forza del Fili Alessandro, Delegazione Provinciale L.N.D. Nuoro – via Edmond De Clopper n. 4 interno 1, 08100 Nuoro  
Centralino: 0784 32186 – Mail: [del.nuoro@lnd.it](mailto:del.nuoro@lnd.it) PEC: [lnd.nuoro@pec.it](mailto:lnd.nuoro@pec.it)  
Sito web: <https://nuoro.figc-sardegna.it/>

l'arbitro accusava un episodio di tachicardia dovuto alla tensione e al timore per i precedenti episodi. Solo dopo diversi minuti, il Direttore di Gara lasciava lo spogliatoio, accompagnato dal padre, avvertendo un costante senso di inquietudine e allerta. Nell'occasione, lo stesso Fili Alessandro reiterava la propria condotta nei confronti del Direttore di gara, indirizzandogli frasi provocatorie”.

Con il reclamo il signor Fili Alessandro ha sollecitato la rivalutazione e la riduzione della sanzione a lui inflitta, previo accertamento -se necessario- dell'effettivo svolgimento dei fatti, allegando che:

- il direttore di gara aveva preteso, prima dell'inizio dell'incontro, "con fare quanto meno presuntuoso" il cambio di pantaloncini e calzettoni indossati dai giocatori della società Il Melograno e, durante la partita, teneva atteggiamento supponente e pernicioso nei confronti dei giocatori della società Il Melograno, assumendo provvedimenti disciplinari solo verso i tesserati di detta società ed adottando, in situazioni analoghe, distinti metri di giudizio;
- durante l'incontro il reclamante segnalava inutilmente all'arbitro la presenza di due calciatori della Dorgalese, ormai sostituiti, che si erano posizionati rispettivamente dietro la porta difesa dal portiere della soc. Il Melograno, disturbandolo, e nei pressi della linea laterale opposta;
- nel corso della gara tra tutti i giocatori della soc. Il Melograno che protestavano nei confronti dell'arbitro "in modo quantomeno sospetto" individuava solo il figlio del reclamante, Fili Giuseppe, che poi subiva sei giornate di squalifica;
- quando l'incontro era ormai giunto al termine il direttore di gara assegnava diversi minuti di recupero del tutto ingiustificati ed eccessivi. Durante i minuti di recupero si verificava segnatura del gol del vantaggio della squadra ospite e, in quel momento, il reclamante si dirigeva verso il direttore di gara e formulava con veemenza le proprie rimostranze, senza utilizzare termini irraguardosi o minacciosi. Nell'occasione egli rivolgeva all'indirizzo del direttore di gara la frase "Sei un incompetente!!! non sei in grado di arbitrare neanche all'asilo!!" e quest'ultimo replicava affermando "il campo te lo faccio rivedere tra 10 anni";
- al termine dell'incontro il reclamante si dirigeva verso gli spogliatoi per organizzare il cosiddetto "Terzo Tempo" intrattenendosi con il padre del direttore di gara;
- egli si era limitato a protestare ma non aveva formulato offese o minacce nei confronti di alcuno e tanto meno aveva tenuto condotta violenta nei confronti del direttore di gara, che mai aveva neppure sfiorato o costretto con forza e brutalità a dirigersi verso lo spogliatoio;
- quanto sostenuto dal direttore di gara, perciò, non rispondeva al vero e la "falsità" di quanto dallo stesso affermato "può essere testimoniata dai numerosi soggetti presenti agli accadimenti";
- egli, infine, si riservava di richiedere l'acquisizione di copia del referto del direttore di gara "per la messa in atto di ogni azione volta a tutelarsi".

La Corte adita, letti gli atti, osserva:

- come è noto, ex art. 61 c.1 C.G.S., "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", sicché in presenza di mere allegazioni di segno contrario non risulta necessario disporre ulteriori attività istruttorie al fine di ricercare elementi volti a confutare e/o verificare il contenuto dei su indicati atti ufficiali.

Val la pena evidenziare, comunque, che il reclamante, dopo aver svolto diverse critiche all'operato del direttore di gara, alcune delle quali pure smentite dal rapporto dell'ufficiale di gara (da cui risulta, ad esempio, che il primo ammonito è stato un giocatore della Dorgalese), ed aver negato di aver tenuto condotta violenta, si limita ad affermare che "la falsità di quanto affermato dal direttore di gara, avuto riguardo per le presunte violenze subite..... può essere - peraltro e senza dubbio alcuno - testimoniata dai numerosi soggetti presenti agli accadimenti", soggetti che però non vengono indicati, ciò che consente di cogliere la genericità della deduzione svolta dal reclamante.

Le condotte materiali attribuite al signor Alessandro Fili, invero, risultano documentalmente comprovate dal referto dell'arbitro che, lo si ribadisce, assume, ai sensi dell'art. 61 C.G.S., forza fidefaciente in ordine ai fatti ivi indicati e ai comportamenti riportati.

Nel referto arbitrale, infatti, vengono adeguatamente descritte le ripetute diverse condotte irraguardose e violente tenute dal reclamante;

- l'art. 35, III comma, C.G.S. prevede, per la condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, la sanzione minima di 2 anni di inibizione mentre il successivo art.36 contempla, al II comma, quale sanzione minima quella di due mesi di inibizione.

Nel caso di specie è stata applicata una sanzione complessiva leggermente superiore ai minimi edittali.

Non si ravvisano ragioni, poi, che giustificano una riduzione della sanzione, tanto più che con il reclamo non vengono dedotti elementi che suggeriscano una rivisitazione della misura dell'inibizione, mentre i fatti, come descritti dal direttore di gara, non possono essere oggettivamente ridimensionati nella loro gravità e portata;

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

#### **DELIBERA**

Delegazione Provinciale L.N.D. Nuoro – via Edmond De Clopper n. 4 interno 1, 08100 Nuoro

Centralino: 0784 32186 – Mail: [del.nuoro@lnd.it](mailto:del.nuoro@lnd.it) PEC: [lnd.nuoro@pec.it](mailto:lnd.nuoro@pec.it)

Sito web: <https://nuoro.figc-sardegna.it/>

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l'incameramento del contributo

**MOTIVI – udienza del 31.03.2025 – rif. dispositivo di cui al C.U. n° 132**

Reclamo proposto a titolo personale da: **Sig. Filì Giuseppe (calciatore della SSD Il Melograno)**

Avverso decisioni del G.S. di cui al: **C.U. n° 61 della Delegazione LND di Nuoro del 20.03.2025**

Gara: **"Il Melograno - Dorgalese" del 17.03.2025**

Competizione: **Campionato Allievi Under 17 Provinciali di Nuoro**

Alessandro Filì, con comunicazione pec del 24 marzo 2025, preceduta da rituale preannuncio del 21 marzo 2025, ha proposto reclamo quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Giuseppe Filì avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo pubblicato nel C.U. della Delegazione Provinciale L.N.D. Nuoro n. 61 del 20 marzo 2025, in relazione alla gara del campionato allievi under 17 provinciali Nuoro– girone A Il Melograno - Dorgalese del 17.3.25, con cui è stata applicata al calciatore Giuseppe Filì, tesserato per la società il Melograno, ex art. 36 C.G.S., la sanzione sportiva della squalifica per sei gare effettive perché dopo la notifica del provvedimento di espulsione, generato da proteste e condotta irrispettosa, rivolgeva frasi ingiuriose al direttore di gara, ritardando la ripresa del gioco e, al termine della gara, si avvicinava nuovamente all'arbitro reiterando insulti ed offese, fino a quando veniva allontanato dal suo allenatore.

Con il reclamo il signor Filì Alessandro ha sollecitato la riduzione della squalifica inflitta al tesserato Giuseppe Filì, sostenendo che:

- all'atto dell'espulsione del Filì tutti i giocatori della compagine di casa si portavano vicino all'arbitro e protestavano con veemenza, senza però proferire frasi offensive o irrispettose. Nell'occasione veniva espulso il solo Giuseppe Filì;
- al termine dell'incontro i giocatori della soc. Il Melograno reiteravano le loro proteste nei confronti del direttore di gara senza però utilizzare frasi lesive della sua dignità.

La Corte adita, letti gli atti, osserva:

- la condotta materiale attribuita al signor Giuseppe Filì risulta documentalmente comprovata dal referto dell'arbitro che, come è noto, assume, ai sensi dell'art. 61 C.G.S., forza fidefaciente in ordine ai fatti ivi indicati e ai comportamenti riportati;
- nel referto arbitrale vengono adeguatamente descritte le ripetute e, temporalmente, distinte condotte irrispettose dallo stesso tenute;
- l'art. 36 C.G.S. prevede, per la condotta irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, la sanzione minima della squalifica per 4 giornate;
- nel reclamo non vengono dedotti elementi che giustifichino una riduzione della sanzione e tali non possono essere, evidentemente, le mere allegazioni di parte;
- i fatti, come descritti dal direttore di gara, non possono essere oggettivamente ridimensionati nella loro gravità e portata e pertanto la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Giuseppe Filì, tenuto conto della reiterazione della condotta irrispettosa, pure intervenuta in due diversi e distanti momenti temporali, può considerarsi congrua;

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

**DELIBERA**

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l'incameramento del contributo

**Il Segretario  
Andrea Mariane**

**Il Delegato  
Luca Tendas**

**Publicato ed affisso all'Albo in Nuoro il 3 aprile 2025**